

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### SHRD 2: politica di impegno e strategie di investimento dei gestori

Il 10 giugno 2020 entra in vigore l'obbligo per gli investitori istituzionali e i gestori degli attivi di adottare e a comunicare la politica di impegno che descrive le modalità con le quali monitorano le società partecipate e dialogare con esse

Tale previsione è contenuta nel TUF al Capo II del Titolo III della Parte IV, Sezione I-ter sulla trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi, all'art. 124-quinquies (politica di impegno).

Tale nuova sezione del TUF deriva dal recepimento nell'ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 49/2019 del 10 giugno 2019 ([documento integrale](#)) della direttiva (UE) 2017/828 ([documento integrale](#)) Shareholder Rights Directive 2 (c.d. SHRD 2) che ha l'obiettivo di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti.

La nuova disciplina si applica a SGR, SICAV, SICAF, SIM e banche che prestano il servizio di gestioni di portafogli, imprese di assicurazioni e fondi pensione, che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

I gestori adottano e comunicano al pubblico una "Engagement Policy" che descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, e l'impatto sociale e ambientale e il governo societario (c.d. fattori ESG - Environmental, Social e Governance), e come dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto, collaborano con altri azionisti e stakeholder e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

Spetta alla Consob stabilire con regolamento i termini e le modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, a COVIP provvedere con regolamento per i fondi pensione, mentre IVASS ha pubblicato in data 25 maggio 2020 il documento di consultazione n.2/2020 ([documento integrale](#)) sulla politiche di impegno delle imprese di assicurazione.

L'Engagement Policy diventa uno strumento per favorire lo sviluppo sostenibile, perché valorizza gli investimenti socialmente responsabili, ossia gli investimenti in aziende che perseguono gli obiettivi di natura ambientale, sociale e di governance.

In questo ambito l'adozione dell'Engagement Policy comporta la necessaria revisione del processo di investimento dei gestori, che devono adeguare le proprie strategie di investimento alle nuove previsioni normative.

### Modifica alla vigilanza prudenziale delle SIM e Gruppi di SIM

In data 20 maggio 2020 la Banca d'Italia ha pubblicato la comunicazione ([documento integrale](#)) indirizzata alle SIM e gruppi di SIM contenete le modifiche della disciplina relativa al rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti.

Le modifiche recepiscono gli orientamenti dell'EBA in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) e gli orientamenti dell'EBA relativi alle prove di stress degli enti.

Tali orientamenti EBA sono già stati recepiti nelle Disposizioni di

vigilanza per le banche di Banca d'Italia contenute nella Circolare 285 - 32 aggiornamento del 21 aprile 2020 ([documento integrale](#)) che si applicano ora anche alle SIM e ai Gruppi di SIM, che devono adeguare subito i sistemi di risk management per poi completare il pieno allineamento nel resoconto ICAAP del 2021

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in  
abbonamento:  
- rassegna normativa  
- approfondimenti  
- checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“Le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima”**

## CONSOB: raccomandazione sulla rendicontazione di costi ed oneri

In data 7 maggio 2020 Consob ha pubblicato la Raccomandazione n. 1/2020 sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post di costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, esito di una consultazione pubblica terminata il 7 marzo 2020 ([documento integrale](#)).

Con la suddetta Raccomandazione Consob vuole indicare linee di indirizzo comportamentali che consentano di tutelare l’interesse dei clienti a ricevere un’informativa chiara, corretta e non fuorviante.

In particolare, le disposizioni si rivolgono agli intermediari ex art. 35, co. 1, lett. b), del Regolamento Intermediari, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria ex artt. 18-bis e 18-ter del TUF e ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri e/o di terzi e riguarda principalmente situa-

zioni in cui la rendicontazione ex post dei costi e degli oneri è resa a clienti al dettaglio, ferma restando la possibilità di applicare le disposizioni anche nei confronti dei clienti professionali e delle controparti qualificate, nel rispetto dell’art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

Venendo al contenuto della Raccomandazione, essa indica la struttura ed il contenuto dell’informativa aggregata, il rapporto fra quest’ultima e quella analitica, nonché la tempistica di invio della rendicontazione ex post ai clienti.

Più nel dettaglio, la rendicontazione deve essere resa alternativamente con un documento stand alone o all’interno di un documento di contenuto più ampio. Gli intermediari devono porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica, se richiesta dal cliente, e in quella aggregata, sia con

riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali.

Per quanto riguarda poi l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata, Consob fa riferimento alla tabella di cui alla Q&A n. 13 del documento di ESMA “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, sezione n. 9 “Informations on costs and charges” ([documento integrale](#)). I costi e oneri rappresentati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dal cliente nel periodo di riferimento del rendiconto.

Infine, con riferimento alla tempistica di invio, le rendicontazioni riferite all’anno solare devono essere trasmesse entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre le rendicontazioni infrannuali devono essere inviate entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento.



## ATENA®

### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia



## GDPR: chiarimenti del Garante sul ruolo dell'OdV in ambito privacy

**“L'ente deve designare, nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability, i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati”**

In data 12 maggio 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il proprio parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti ([documento integrale](#)).

La dibattito controversia è stata da ultimo portata all'attenzione del Garante Privacy con la nota del 16 ottobre 2019 dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, con la quale quest'ultima ha sostenuto che l'inquadramento soggettivo dell'OdV ai fini dell'osservanza delle norme relative alla protezione dei dati è assorbito da quello dell'ente in quanto parte dello stesso e che, di conseguenza, non può essere qualificato né come titolare né come responsabile del trattamento.

In linea con la posizione assunta dall'Associazione, il Garante Privacy ritiene che l'Organismo di Vigilanza non possa essere considerato autonomo titolare del trattamento o responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 4, nn. 7 e 8, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in quanto riconosce nello stesso il suo essere parte dell'ente, a prescindere dalla circostanza

che i membri che lo compongano siano interni o esterni.

Tale conclusione è supportata soprattutto dal fatto che gli autonomi poteri di iniziativa e controllo attribuiti all'OdV non sono determinati dallo stesso, bensì dalla legge e dall'organo dirigente che ne definisce gli aspetti relativi al funzionamento nel modello di organizzazione e gestione (MOG).

A suffragio della propria tesi il Garante sottolinea, inoltre, come la responsabilità per la commissione di uno dei reati di cui al catalogo ex D. Lgs. n.231/2001 ricade da ultimo sull'ente in quanto l'OdV non è titolare di poteri impeditivi nei confronti degli autori dei reati, il che di conseguenza comporta l'impossibilità per quest'ultimo di incorrere in una responsabilità penale.

Fermo restando che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'Organismo di Vigilanza comporta un trattamento dei dati personali, per esempio in conseguenza dell'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi, sarà pertanto l'ente, in qualità di titolare del trattamento, a dover definire il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati

personali, deve essere previsto per i singoli membri dell'OdV.

In capo all'ente/titolare del trattamento è posto il duplice compito di adottare, in linea con il principio di *accountability* ex art. 24, GDPR, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati e, al contempo, di assicurare l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria necessaria affinché l'OdV possa svolgere i propri compiti.

Nelle sue conclusioni il Garante ritiene che i componenti degli Organismi di Vigilanza dovranno essere designati, nell'ambito delle suddette misure tecniche e organizzative, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ex art. 4, n. 10, GDPR che dovranno operare attenendosi alle istruzioni di trattamento impartite dal titolare.

Da ultimo si segnala che il presente parere riguarda il ruolo che l'OdV assume con riferimento ai flussi di informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2001, escludendo ulteriori ruoli nell'ambito della normativa di *whistleblowing*



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

## Usura: modifiche alle istruzioni per la rilevazione dei tassi

In data 20 maggio 2020 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai sensi della "Legge sull'usura", Legge 7 marzo 1996 n. 108 ([documento integrale](#)).

Tra le principali proposte di modifiche si segnala che il documento in consultazione prevede l'inserimento di una nuova tipologia di finanziamento da escludere dall'obbligo di segnalazione, ossia le "rinegoziazioni a condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle iniziali", vale a dire quei rapporti per i quali risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato, tasso d'interesse o spese che determina un TEG complessivo (calcolato su tutta la durata del

finanziamento, prima e dopo la variazione) più basso rispetto a quello iniziale.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione, si evidenzia, tra le altre cose, l'introduzione accanto alle aperture di credito in conto corrente degli scoperti senza affidamento, nonché della categoria relativa al "credito su pegno", nella quale rientrano i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile che hanno una durata compresa fra tre mesi e un anno, sono supportati dal rilascio di una polizza al portatore in cui sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l'ammontare del finanziamento e presentano una stima del bene oggetto di pegno.

Ulteriori proposte di modifiche coinvolgono anche il trattamento degli oneri e delle spese inclusi nel calcolo del TEG.

Tra queste, per esempio, si segnala che in relazione alle spese per le assicurazioni facoltative a protezione del bene oggetto del finanziamento, nel caso in cui il beneficiario sia il cliente stesso, viene proposta l'inclusione nel TEG soltanto quando sono sia contestuali alla concessione del finanziamento sia intermedie dal finanziatore.

Si evidenzia, infine, che le modifiche non riguardano la periodicità di segnalazione e i termini di inoltro. La segnalazione, pertanto, rimane a cadenza trimestrale.

La consultazione terminerà il **20 luglio 2020**.



Eddystone ringrazia gli oltre **200 partecipanti** al Webinar sul Modello 231 del 14/05/2020  
Gli atti sono disponibili sul sito [www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Newsletter Compliance 231 n.5/2020 ODCEC Milano disponibile sul sito [www.odcec.mi.it](http://www.odcec.mi.it)

Scheda di approfondimento per gli abbonati: "Comunicati UIF: la prevenzione dei reati ai tempi dell'emergenza Covid-19"

EBA, EIOPA, ESMA Linee guida sulla trasparenza nelle tematiche ESG



KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su





# RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DI RIFORMA A VENTI ANNI DAL D. LGS. 231/2001

## CALL FOR PAPER

La rivista [Giurisprudenza Penale](#), in collaborazione con il Gruppo 24 Ore e con il patrocinio e la collaborazione delle principali Università italiane, promuove la call for papers finalizzata ad approfondire il tema della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I contributi - che verranno selezionati da un **Comitato Scientifico** composto da esponenti del mondo dell'accademia, della magistratura e delle professioni (a cui **partecipa anche Guido Pavan, partner Eddystone**) - formeranno oggetto di un fascicolo speciale monotematico e verranno presentati e discussi nell'ambito di un ciclo di convegni dedicati ai venti anni dal D. Lgs. 231/2001.

Lo scopo della call for papers è quello di approfondire le principali questioni interpretative che si sono poste all'attenzione dell'interprete nonché le possibili prospettive di riforma del D. Lgs. 231/2001.

Coloro i quali intendano partecipare alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre il **7 giugno 2020**, un abstract del proprio contributo, di lunghezza non superiore alle 3.000 battute (spazi inclusi), al seguente indirizzo e-mail:  
[callforpapers@giurisprudenzapenale.com](mailto:callforpapers@giurisprudenzapenale.com)



**SOFTWARE  
AUTOVALUTAZIONE  
RISCHIO RICICLAGGIO**

Per Banche, SIM, SGR e Intermediari Finanziari

EDDYSTONE

JARVIS

# JARVIS

## Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

JARVIS è un applicativo per svolgere l'esercizio dell'autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall'art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio \*

- ✓ Per banche, SIM, SGR, Società fiduciarie, IF 106 TUB, IP e IMEL
- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Sicurezza nell'archiviazione dei dati
- ✓ Calcolo automatico del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
- ✓ Personalizzazione dei parametri

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

\* Conforme al Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019

# Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone